

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2441 del 07/05/2026
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA MARAZZI GROUP S.R.L., ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA VIAZZA I° TRONCO, n. 37 IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2605 del 07/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	Marzia Conventi

Questo giorno sette MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **MARAZZI GROUP S.R.L.**, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA VIAZZA I° TRONCO, n. 37 IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO).

(RIF. INT. n. 34 / 00611410374)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 373 del 10/01/2025 dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamato l’*“Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia”*, vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente come oggetto l’istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena e Reggio Emilia, con l’obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e l’intervento sugli impatti diretti e indiretti, in modo tale da ridurli e compensarli e contribuire al risanamento della qualità dell’aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto;

richiamate, inoltre:

- la successiva DGR n. 145 del 06/02/2023 “*Approvazione del documento di monitoraggio dell’accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia*” emanata dalla regione Emilia Romagna;
- la successiva DGR n. 2201 del 22/12/2025 “*Disposizioni per il rinnovo dell’accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia. Indirizzi per l’esercizio delle funzioni di gestione della materia inquinamento atmosferico ai sensi della L.R. 13/2015*”;

richiamata la **Determinazione n. 4701 del 22/09/2021** di riesame ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Marazzi Group S.r.l., avente sede legale in Via Regina Pacis n. 39 in comune di Sassuolo (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Via Viazza I° Tronco, n. 37 in comune di Fiorano Modenese (Mo);

richiamate la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022, la Determinazione n. 4081 del 09/08/2023 e la Determinazione n. 7206 del 17/12/2025 di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata, nonché il nulla osta prot. n. 114819 del 21/06/2024 relativo a modifiche non sostanziali che non hanno comportato l’aggiornamento dell’autorizzazione;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 24/03/2026 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.53997 del 24/03/2026, successivamente integrata con la documentazione trasmessa il 22/04/2026 mediante il medesimo Portale, con la quale il gestore:

I. comunica l’intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto, consistenti nel **convogliamento dello sfiato del silos di stoccaggio della calce** al collettore di aspirazione dell’impianto di abbattimento dell’emissione in atmosfera **E1** a servizio dei forni di cottura.

Lo sfiato in questione ha funzionamento saltuario, in concomitanza con le operazioni di carico pneumatico della calce da autocisterna; è dotato di un filtro a tessuto passivo (privo di ventilatore di aspirazione), che tratta i volumi di aria che riceve dal compressore dell’autocisterna.

Per evitare che il silos di stoccaggio, una volta collegato ad E1, sia costantemente in depressione, sarà installata un’apposita valvola a farfalla on/off per l’intercettazione dell’aspirazione.

La modifica proposta comporta la **dismissione** dell’emissione in atmosfera **E23**.

Il gestore dichiara che:

- la modifica in progetto non comporta variazioni dei quantitativi di piastrelle versate a magazzino;
- la modifica in progetto non implica variazioni significative relativamente agli aspetti ambientali connessi al processo produttivo (scarichi idrici, emissione di rumore, consumi energetici, ecc);
- relativamente alle emissioni in atmosfera, il carico inquinante totale del sito resta invariato;

II. fornisce una relazione di analisi dei cicli produttivi ai fini della valutazione del rischio e della possibile sostituzione delle sostanze di cui all’**art. 271, comma 7-bis della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06** (sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione e mutagene (H340, H350 e H360), nonché sostanze classificate come estremamente preoccupanti (SVHC) dal Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo).

In particolare, a seguito dell’analisi delle Schede di Sicurezza fornite dai produttori delle materie prime utilizzate in fasi del ciclo produttivo dell’installazione in oggetto da cui derivano emissioni in atmosfera, l’Azienda dichiara che sono stati individuati **n. 2 prodotti** che presentano la frase di rischio **H360fd** “tossico per la riproduzione – può nuocere alla fertilità – può nuocere al feto”.

La Ditta precisa che:

- ad oggi non sono state trovate soluzioni alternative meno pericolose che non compromettano la resa estetica e qualitativa dei manufatti ceramici. Pertanto le sostanze in questione risultano in uso senza previsione di essere sostituite;
- nonostante l'impossibilità di sostituzione dei prodotti in questione, il gestore sottolinea che lo stabilimento adotta un insieme strutturato di misure di prevenzione e controllo, quali:
 - sistemi di aspirazione localizzata nelle aree di preparazione smalti e dosaggio pigmenti,
 - filtri a maniche ad alta efficienza con manutenzione programmata e registrazione degli interventi,
 - contenimento dei processi liquidi in impianti chiusi o semi-chiusi, con vasche di raccolta secondarie,
 - utilizzo di dispositivi di protezione individuale durante le operazioni manuali,
 - formazione e addestramento del personale sui rischi chimici e le corrette procedure operative,
 - monitoraggio periodico della concentrazione di polveri totali e inalabili nei reparti, nonché valutazione periodica del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008,
 - redazione della valutazione specifica del rischio chimico CMR, con periodico aggiornamento secondo le indicazioni specifiche del medico competente.

Il gestore ritiene pertanto di aver adottato ogni misura possibile di contenimento, minimizzazione delle emissioni e tutela della salute dei lavoratori e si impegna a monitorare l'evoluzione tecnologica e normativa, riesaminando periodicamente la possibilità di alternative e aggiornando la documentazione prodotta in caso di modifiche significative dei processi o delle sostanze impiegate;

dato atto che il 24/03/2026 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

dato atto che l'intervento in progetto non comporta alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima, i consumi di materie prime e di gas metano, i consumi e gli scarichi idrici, la produzione e le modalità di gestione dei rifiuti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

ritenendo che la modifica in progetto non comporterà alcuna variazione dei consumi di energia elettrica, visto che l'emissione oggetto di dismissione non presenta ventilatore di aspirazione, lo sfiato è generato dal compressore dell'autocisterna che scarica la calce e non cambia la portata massima dell'emissione E1;

non rilevando criticità in merito al convogliamento dell'aria di sfiato del silos calce nel collettore di aspirazione dell'emissione E1, il cui filtro è dotato di rivestimento in calce idrata.

A tale proposito:

- si valuta positivamente l'installazione della valvola a farfalla on/off, per evitare che il silos calce venga mantenuto in depressione continua;
- si prende atto del fatto che il convogliamento ad E1 dello sfiato del silos calce non richiede modifiche della portata massima già autorizzata, in ragione della natura dello sfiato stesso;
- si confermano tutti i parametri di funzionamento già autorizzati per E1, nonché le periodicità degli autocontrolli già prescritte;
- non si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di controlli specifici in corrispondenza dell'attivazione del collegamento del silos con il filtro di E1, in ragione della natura dello sfiato (funzionamento saltuario e portata direttamente dipendente dal compressore dell'autocisterna);
- si ritiene tuttavia utile richiedere al gestore di comunicare la **data di conclusione dei lavori di convogliamento** dello sfiato del silos calce al filtro di E1;

preso atto della dismissione del punto di emissione E23 attualmente associato allo sfiato del silos di stoccaggio della calce. A tale proposito, si stabilisce che, **a decorrere dalla data di conclusione dei lavori di convogliamento** dello sfiato del silos calce al filtro di E1:

- lo sfiato E23 è da intendersi non più autorizzato;
- la prescrizione di cui al punto D2.4.8bis dell'Allegato I (che regola le condizioni di esenzione dall'autocontrollo periodico per E23) è da intendersi eliminata;
- la sezione D3.1.5 dell'Allegato I (Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera) è da intendersi aggiornata con l'eliminazione della voce "*Verifica stato di conservazione ed efficienza filtri a tessuto esentati dall'obbligo di misuratore di Δp* ";

dato atto che la modifica in progetto non comporta alcuna variazione dei carichi inquinanti complessivamente autorizzati per le emissioni in atmosfera, in considerazione del fatto che:

- ~ ad E23 non è associato alcun carico inquinante, in virtù del suo funzionamento saltuario;
- ~ nell'assetto proposto restano invariati i parametri di funzionamento autorizzati per E1 (portata massima, durata giornaliera di funzionamento e concentrazione massima degli inquinanti caratteristici);

preso atto del fatto che nel ciclo produttivo sono in uso due prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'**art. 271, comma 7-bis** della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 (riguardante sostanze e miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006), che al momento non risulta possibile né eliminare, né sostituire, non essendo presenti sul mercato prodotti meno pericolosi che garantiscano la medesima qualità del prodotto finito.

A tale proposito:

- si ritiene opportuno precisare che, come previsto dalla norma citata le sostanze e le miscele in questione **devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile** nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Per le sostanze di cui è stato dichiarato l'utilizzo, **entro cinque anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento** e successivamente **ogni cinque anni**, il gestore deve inviare tramite PEC ad Arpae di Modena una relazione in cui si analizzi la disponibilità di alternative, se ne considerino i rischi e si esamini la fattibilità tecnica ed economica della loro sostituzione;

- in linea generale, si ritiene opportuno ricordare che l'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e sostanze classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. art. 57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**.

In tal caso il gestore dovrà presentare domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, allegando alla stessa domanda anche una specifica relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, **entro tre anni** dalla modifica della classificazione, una domanda di

autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, allegando alla stessa domanda anche la relazione di cui sopra;

- visti i pareri espressi dal Sindaco del Comune di Fiorano relativamente ad altri stabilimenti ceramici ricadenti nel territorio di propria competenza, si ritiene opportuno raccomandare che ogni variazione nell'uso delle sostanze indicate all'art. 271 del D.Lgs. 152/06 venga comunicata preventivamente a Comune ed AUSL;

ritenendo che l'intervento in progetto non comporterà variazioni degne di nota dell'impatto acustico aziendale, per cui non si reputa necessario prescrivere l'esecuzione di monitoraggi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in AIA;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come non sostanziali e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni";
- la L.R. n. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la D.D.G. n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n.130/2021;
- la D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna con la quale, a fare data dal 01/03/2026, le posizioni dirigenziali di "Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni" e di "Responsabile di Servizio Autorizzazioni e Concessioni" vengono modificate e rinominate "Responsabile di Area Autorizzazioni ambientali e Energia" e "Responsabile di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia";
- la DET. n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
- la D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

richiamate:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento Ing. Paolo Ferrecchi dell'incarico ad interim di Direttore Generale dell'ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Manzieri dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Determinazione n. 766 del 28/10/2025 di conferimento dell'incarico di funzione per l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla dott.ssa Marzia Conventi;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 42 del 25/03/2026, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 42 del 25/03/2026;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

I'Incaricata di funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate con la documentazione del 24/03/2026 e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 4701 del 22/09/2021 e ss.mm. alla Ditta Marazzi Group S.r.l., avente sede legale in Via Regina Pacis n. 39 in comune di Sassuolo (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Via Viazza I° Tronco, n. 37 in comune di Fiorano Modenese (Mo), come di seguito indicato:

a) il gestore è tenuto a comunicare tramite PEC ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese la **data di conclusione dell'intervento di convogliamento** dello sfiato del silos calce al filtro dell'emissione E1 **entro 5 giorni lavorativi dalla stessa**;

b) il punto 1 della sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 – fumi forni (n.1 bicanale +n.1 monocanale) + sfiato silos calce	PUNTO DI EMISSIONE E1a – raffreddamento forno bicanale	PUNTO DI EMISSIONE E1b – raffreddamento forno monocanale	PUNTO DI EMISSIONE E2 – macinazione smalti (12 mulini) e laboratorio	PUNTO DI EMISSIONE E2b – linee di smaltatura pezzi speciali (6 linee di cui 3 di scorta), ingresso scelta, rettifica rulli
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	33.000	28.000	15.000	15.000	61.000
Altezza minima (m)	15	12	12	8	8
Durata (h/g)	24	24	24	16	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	3,5	---	---	6,5	6,5
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	---	---	---	5 *	5 *
Piombo (mg/Nm ³)	0,3	---	---	---	---
Fluoro (mg/Nm ³)	3,5	---	---	---	---
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	50	---	---	---	---
Aldeidi (mg/Nm ³)	20	---	---	---	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	200	---	---	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	500 *	---	---	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	---	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	trimestrale (portata, polveri, F) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO _x)	---	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E3 – reparto presse pezzi speciali	PUNTO DI EMISSIONE E4a – pulizia pneumatica	PUNTO DI EMISSIONE E5 – stoccaggio impasto atomizzato e scarti crudi	PUNTO DI EMISSIONE E8a – essiccatoio pezzi speciali
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	35.000	1.500	22.000	4.000
Altezza minima (m)	8	8	8	10
Durata (h/g)	24	3	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	12,6	30	13	---
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	5 *	5 *	5 *	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E8b – essiccatoio pezzi speciali	PUNTO DI EMISSIONE E8c – essiccatoio	PUNTO DI EMISSIONE E8d – essiccatoio	PUNTO DI EMISSIONE E13 – essiccatoio fase polimerizzazione	PUNTO DI EMISSIONE E14 – raffreddamento essiccatoio polimerizzazione
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	5.000	4.000	9.000	6.000	16.000
Altezza minima (m)	10	10	10	8	8
Durata (h/g)	24	24	24	24	24
Ftalati (mg/Nm ³)	---	---	---	5	---
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	annuale (portata e ftalati)	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E18 – forno di termoretrazione	PUNTO DI EMISSIONE E19 – by-pass forno monocanale	PUNTO DI EMISSIONE E20 – by-pass forno bicanale	PUNTO DI EMISSIONE E21 – by-pass forno bicanale	PUNTO DI EMISSIONE E22 – scambiatore di calore forno	PUNTO DI EMISSIONE E23 – sfiato silos calce filtro E1
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	DA DISMETTERE #
Portata massima (Nm ³ /h)	250	11.000	11.000	11.000	20.000	1.000
Altezza minima (m)	---	12	12	12	12	8
Durata (h/g)	24	emergenza	emergenza	emergenza	24	saltuario
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	---	---	---	---	---	30 *
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---	verifica semestrale *

* si veda quanto riportato al successivo punto D2.4.8bis.

emissione oggetto di dismissione, come da modifica non sostanziale comunicata il 24/03/2026. Si veda quanto prescritto al precedente punto a).

RIEPILOGO DELLE QUOTE ASSOCIATE ALL'INSTALLAZIONE

INQUINANTE	QUOTE IN USO		QUOTE PATRIMONIO			
	data	n° quote	data formazione	n° quote	Modalità formazione	Scadenza
Materiale particellare (emissioni "fredde")	24/03/2026	28,659	---	---	---	---
Materiale particellare (emissioni "calde")		2,772	---	---	---	---
Ossidi di Azoto		158,400	---	---	---	---

c) alla sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I sono **aggiunti i seguenti punti:**

17. Come previsto dall’**art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta**, le seguenti:

- sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360),
- sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB),
- sostanze classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. art. 57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>)

devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni in atmosfera delle sostanze stesse.

Per le sostanze di cui è stato dichiarato l’utilizzo, **entro cinque anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento** e successivamente **ogni cinque anni**, il gestore deve inviare tramite PEC ad Arpae di Modena una relazione in cui si analizzi la disponibilità di alternative, se ne considerino i rischi e si esamini la fattibilità tecnica ed economica della loro sostituzione.

18. In base a quanto disposto dall’**art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta**, si precisa che l’uso di:

- sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360),
- sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB),
- sostanze classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. art. 57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>)

deve essere preventivamente autorizzato.

In tal caso il gestore dovrà presentare domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006, allegando alla stessa domanda anche una specifica relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell’elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, **entro tre anni** dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006, allegando alla stessa domanda anche la relazione di cui al precedente alinea.

d) a decorrere dalla data comunicata come da precedente punto a):

1. la prescrizione di cui al punto 8bis della sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è da intendersi **eliminata**;
2. la sezione D3.1.5 “Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è da intendersi **sostituita dalla seguente**:

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Portata delle emissioni e concentrazione degli inquinanti	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	secondo le frequenze indicate al precedente punto 1 della sezione D2.4	triennale - uno sul forno - uno a scelta tra le rimanenti	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea su modulistica di cui alla D.G.R. 152/2008	annuale
Temperatura di funzionamento dei forni di cottura	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	triennale	cartacea/elettronica	annuale
Δp di pressione filtri di aspirazione	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliero	triennale	---	---
Δp di pressione filtri fumi forni	controllo visivo attraverso lettura del diagramma di andamento Δp	giornaliero	triennale	cartacea/elettronica	---
Titolazione calce esausta	analisi chimica	1. almeno mensile 2. a seguito di anomalie nelle condizioni di funzionamento dell'impianto	triennale	cartacea	annuale
Funzionamento scarico delle polveri da filtri	controllo visivo delle parti in movimento e dei livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri	giornaliera	triennale	---	---

e) alla sezione E “Raccomandazioni” dell’Allegato I è aggiunto il seguente punto:

15. Si raccomanda di comunicare preventivamente a Comune ed AUSL ogni eventuale variazione nell’uso delle sostanze di cui all’art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 4701 del 22/09/2021 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 4701 del 22/09/2021 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Marazzi Group S.r.l. e al Comune di Fiorano Modenese tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L'INCARICATA DI FUNZIONE
Dott.ssa Marzia Conventi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.